

Voto dei cittadini residenti all'estero

In base alla Legge 459/2001, i cittadini italiani residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione estero **votano per posta**, ricevendo il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato, utilizzando preferibilmente il portale online dei servizi consolari **Fast It**.

In alternativa al voto per corrispondenza, i cittadini iscritti all'AIRE possono SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al Consolato ENTRO IL 31 LUGLIO 2022 (il 10° giorno successivo all'indizione delle votazioni).

Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell'elettore e deve essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante. Per tale comunicazione si può anche utilizzare l'apposito **modulo** scaricabile dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio consolare di riferimento.

Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione delle prossime elezioni politiche **riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare** – presso i seggi elettorali in Italia – **per i candidati nelle circoscrizioni nazionali e non per quelli della Circoscrizione Estero**.

La scelta (opzione) di votare in Italia vale esclusivamente per una consultazione elettorale.

Si ricorda infine che:

- **l'opzione DEVE PERVENIRE all'Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL'INDIZIONE DELLE VOTAZIONI**. Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare;
- la scelta di votare in Italia può essere successivamente **REVOCATA** con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all'Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'esercizio dell'opzione;
- se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la legge **NON** prevede alcun tipo di **rimborso** per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all'interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.